

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PETER PAN

TITOLO I – COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA

Art. 1 – Costituzione

È costituita un'Associazione di volontariato ai sensi del D.Lgs. 117/17, denominata "Peter Pan ODV".

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro.

Art. 2 – Sede

Attualmente l'Associazione ha sede legale ed amministrativa in Roma.
La sede legale può essere variata con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3 – Scopo

L'Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo attività di interesse generale attraverso interventi di sostegno di cui alla lettera a) dell'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 117/17 in favore dei bambini malati di cancro e dei loro familiari.

In particolare si propone di supportare le famiglie non residenti nel luogo di cura creando per esse strutture di appoggio che le agevolino e le accolgano durante il periodo di terapia. Si propone di tutelare i diritti sociali e sanitari dei bambini e delle famiglie facendosi carico di rappresentarle presso le competenti autorità.

Si propone inoltre di promuovere rapporti di collaborazione con i centri di oncologia pediatrica, nazionali ed esteri, con altre organizzazioni aventi lo stesso obiettivo, al creare gruppi di sostegno alle famiglie sul territorio di appartenenza, e di stimolare e promuovere i rapporti tra il personale medico, infermieristico e le famiglie stesse.

Si propone inoltre di favorire la ricerca scientifica in campo oncologico pediatrico e di collaborare con le strutture di cure palliative e di fine vita.

Si propone di provvedere direttamente e/o indirettamente al reperimento di fondi, mezzi e beni materiali da destinare all'attività sociale; di promuovere studi e ricerche; organizzare convegni, seminari e corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori del settore; di curare l'edizione di pubblicazioni periodiche e non.

Si propone infine di impegnarsi nello sviluppo della cultura della solidarietà e delle esperienze di volontariato.

Art. 4 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

TITOLO II – STRUMENTI, PATRIMONIO

Art. 5 – Strumenti

Per il raggiungimento dello scopo l'Associazione potrà, nell'ambito delle proprie attività di interesse generale o di quelle ad esse secondarie e strumentali, in proprio o attraverso un'eventuale fondazione e/o altre organizzazioni parallele appositamente costituite:

- acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili;
- contrarre concessioni a carattere temporaneo e/o permanente con istituzioni pubbliche e/o private di spazi mobili e/o immobili destinati allo svolgimento della propria attività;
- stipulare convenzioni con privati, società, associazioni ed enti pubblici per svolgere in comune le attività inerenti lo scopo sociale;
- accettare lasciti, elargizioni, donazioni di somme, cose mobili e/o immobili da destinare al raggiungimento degli scopi sociali;
- promuovere tutte le iniziative che consentano di attuare le finalità dell'Associazione nei modi idonei al raggiungimento degli obiettivi sociali.

L'Associazione svolgerà la sua attività sia mediante opere proprie che nell'ambito degli ospedali o di altre strutture pubbliche, con queste convenzionate, e private.

L'Associazione potrà reperire inoltre i mezzi necessari occorrenti per i fini istituzionali attraverso attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ai sensi di legge.

Art. 6 – Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal fondo patrimoniale appositamente costituito con delibera dell'Assemblea;
- b) dai beni mobili e immobili dell'Associazione per il raggiungimento dei fini sociali;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze attive di bilancio;
- d) da eventuali donazioni, lasciti, erogazioni liberali destinati ad incremento del patrimonio.

In ogni caso i beni costituenti il patrimonio dell'Associazione non potranno essere distribuiti ai soci in quanto beni destinati al raggiungimento degli scopi sociali.

2. Le entrate sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi privati;
- c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- d) contributi effettuati con una specifica destinazione;
- e) contributi di organismi internazionali;

- f) contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- g) doni, proventi di eventuali iniziative promozionali, sportive e culturali;
- h) proventi derivanti da ricerche e/o studi e/o dalla edizione di documenti e/o riviste realizzati dall'Associazione;
- i) proventi da attività produttive e commerciali marginali;
- j) rimborsi derivanti da convenzioni;
- k) rendite di beni immobili o mobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- l) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerta di beni di modico valore;
- m) donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
- n) ogni altro provento anche derivante dalle iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Spetta al Consiglio Direttivo decidere sugli eventuali investimenti e sull'utilizzo dei fondi comuni di investimento.

Il Consiglio Direttivo deve usare la massima prudenza finanziaria nella gestione del patrimonio, scegliendo esclusivamente investimenti che non comportino rischio per il capitale patrimoniale. Ogni operazione finanziaria, deliberata dal Consiglio Direttivo, è disposta con firma del Presidente o di chi da lui delegato.

In ogni caso il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguitamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/17 e successive modificazioni e integrazioni, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore secondo le disposizioni deliberate dall'Assemblea dei soci.

TITOLO III – SOCI

Art. 7 – Categorie di soci

I soci dell'Associazione sono:

- a) soci fondatori;
- b) soci onorari;
- c) soci ordinari.

a) Sono soci fondatori coloro che hanno preso parte all'atto costitutivo dell'Associazione. Essi versano la quota associativa annuale (ove prevista) e hanno diritto di voto.

b) Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche con un alto profilo etico, morale e sociale che hanno acquisito particolari benemerenze nei confronti dell’Associazione e dei suoi scopi. La loro nomina viene proposta dal Comitato Etico e deliberata dal Consiglio Direttivo. La nomina ha durata quinquennale ed è rinnovabile. Essi non versano la quota associativa annuale e hanno diritto di voto.

c) Sono soci ordinari le persone fisiche ammesse con delibera del Consiglio Direttivo previa presentazione di apposita domanda al Presidente dell’Associazione. La domanda deve recare la dichiarazione sottoscritta dai richiedenti di condividere le finalità dell’Associazione, di conoscere, approvare ed osservare lo Statuto, il Codice Etico e i regolamenti dell’Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo la valutazione e l’accettazione delle domande pervenute. Il Consiglio Direttivo potrà pronunciarsi nel termine di 90 (novanta) giorni dalla ricezione della domanda. In caso di diniego il Consiglio Direttivo dovrà esplorarne i motivi su richiesta scritta dell’interessato. I soci ordinari versano la quota annuale e hanno diritto di voto.

Al momento della richiesta di ammissione essi devono aver superato uno specifico percorso conoscitivo, formativo e selettivo secondo tempi, modi e programmi definiti nel Regolamento di funzionamento di Peter Pan, e aver effettuato un anno di attività operativa presso l’Associazione. In questo periodo essi vengono definiti aspiranti soci.

L’Associazione assicura tutti i soci e gli aspiranti soci che agiscono per suo conto contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività prestata, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Tutte le categorie di soci svolgono le loro funzioni con carattere di volontariato, che prioritariamente caratterizza la vita associativa.

Art. 8 – Diritti e doveri dei soci

Essere soci comporta l’adesione agli scopi dell’Associazione, l’impegno all’osservanza dello Statuto, del Codice Etico e delle decisioni assunte dagli organi deliberanti, nonché lo svolgimento di attività operativa continuativa.

Ogni socio ha diritto e dovere di partecipare alla vita associativa, di contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e di esercitare il proprio diritto elettorale.

I soci ordinari sono tenuti a svolgere attività operativa all’interno dell’Associazione. L’attività operativa consiste nello svolgimento di un continuativo servizio di aiuto diretto, attraverso lo svolgimento personale di compiti e incarichi affidati, sia all’interno delle Case di accoglienza che esternamente.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione.

Art. 9 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

– per dimissioni inviate per iscritto al Presidente;

1. per mancata corresponsione della quota associativa annuale entro il termine stabilito;
2. se non partecipa più alla vita attiva dell’Associazione e non svolge più attività operativa in Peter Pan per un periodo di due anni;

3. per indegnità, comportamento disdicevole, condotta contraria alle finalità dell'Associazione, colpevolezza di atti gravi e pregiudizievoli per l'Associazione. In tali casi l'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, in accordo con il Comitato Etico, dopo aver ascoltato in proposito l'interessato.

TITOLO IV – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

1. Assemblea dei soci
2. Presidente
3. Consiglio Direttivo
4. Past President
5. Comitato Etico
6. Presidente Onorario
7. Segretario Amministrativo
8. Organo di Controllo

Art. 11 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci aventi diritto di voto (fondatori, onorari e ordinari) ed in regola con i pagamenti ove dovuti. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Compete all'Assemblea ordinaria:

1. l'approvazione del bilancio annuale di esercizio, accompagnato dalla relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento operativo ed economico dell'Associazione e del bilancio sociale;
2. l'approvazione del bilancio preventivo;
3. l'elezione del Presidente;
4. l'elezione del Presidente Onorario;
5. l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
6. l'elezione dei membri eletti del Comitato Etico;
7. l'elezione dei membri dell'Organo di Controllo;
8. l'approvazione degli indirizzi e dei programmi del Consiglio Direttivo;
9. decidere su altri argomenti che il Consiglio Direttivo ritiene sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
10. l'approvazione del Codice Etico e delle sue modifiche;
11. stabilire l'importo della quota associativa annuale.

Le elezioni per la carica di Presidente e di membro del Consiglio Direttivo avvengono con votazioni separate e a scrutinio segreto.

I candidati per le cariche di Presidente, Consigliere e membro del Comitato Etico devono essere soci con diritto di voto.

Le candidature devono essere presentate al Consiglio Direttivo in carica con comunicazione scritta inviata almeno due mesi prima della data fissata per la votazione.

Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare il diritto di voto dei soci presenti. In caso di parità si procederà ad un ballottaggio.

Compete all’Assemblea straordinaria deliberare sulle eventuali modifiche da apportare allo statuto sociale e deliberare sullo scioglimento dell’Associazione.

Le assemblee regolarmente convocate e costituite rappresentano l’universalità degli associati e le loro deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissidenti.

Art. 12 – Convocazione

L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno due volte l’anno:

- entro il 30 novembre per l’approvazione del bilancio preventivo;
- entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio sociale.

L’Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. L’Assemblea può essere altresì convocata quando sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci.

La convocazione deve avvenire tramite lettera semplice inviata anche per fax o e-mail, almeno quindici giorni prima agli aventi diritto, e deve essere esposta nella sede legale. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l’orario e l’elenco degli argomenti da trattare.

L’Assemblea è convocata presso la sede sociale dell’Associazione o altrove, purché entro il territorio dello Stato, secondo quanto indicato nell’avviso.

L’Assemblea può essere convocata anche dal Comitato Etico.

Art. 13 – Diritto di voto

Ogni socio in regola con la quota annuale ha diritto ad un voto. È ammessa la delega scritta ad altro socio; ogni socio può rappresentare un massimo di due deleghe.

Art. 14 – Funzionamento dell’Assemblea

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in sua assenza, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi, dal consigliere più anziano d’associatura.

Spetta al Presidente dell’Assemblea dirigere il dibattito assembleare, verificare la regolarità delle deleghe e la legittimazione dei soci ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto.

Delle riunioni assembleari viene redatto un verbale firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario Amministrativo.

Art. 15 – Maggioranza per l’Assemblea ordinaria

In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l’intervento della metà più uno dei soci. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Sia in prima che in seconda convocazione, l’Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

Nelle deliberazioni di approvazione di bilancio e in quelle che riguardano l’azione di responsabilità da e verso gli amministratori, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 16 – Maggioranza per l’Assemblea straordinaria

L’Assemblea straordinaria, in prima e in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei soci e le delibere sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

In ogni caso per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci iscritti.

In caso di Assemblea straordinaria è ammessa una sola delega.

Art. 17 – Presidente

Il Presidente viene eletto dall’Assemblea dei soci a maggioranza dei voti. Dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rieletto una seconda volta per un massimo di otto anni.

In casi eccezionali il Comitato Etico, espresso il parere positivo, può presentare all’Assemblea la candidatura ad un terzo mandato di presidenza al Presidente uscente che ne abbia già conclusi due.

Tra i poteri e le responsabilità del Presidente vi sono:

- nomina del Vicepresidente tra i membri del Consiglio Direttivo;
- firma e rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
- convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea;
- convoca, decide l’ordine del giorno e presiede gli incontri del Consiglio Direttivo;
- firma degli atti ufficiali per rapporti sostanziali e procedurali, fatto salvo il diritto di delega per le pratiche amministrative;
- può istituire, ascoltato il parere del Consiglio Direttivo o su sua proposta, gruppi di studio e comitati esecutivi formati da soci e non soci con le giuste competenze, per obiettivi specifici e con tempi definiti.

Art. 18 – Rappresentanza

La rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio è devoluta al Presidente dell’Associazione ed, in caso di sua assenza o impedimento notificati, al Vicepresidente.

Al Presidente spetta l’uso della firma sociale e può conferire procure speciali per singoli atti, o categorie di atti, ad altri membri del Consiglio Direttivo, ed eccezionalmente anche ad altri.

Art. 19 – Past President

Il Past President è il Presidente uscente. Ricopre questa carica per 4 (quattro) anni; ha la funzione di supportare con la sua esperienza il nuovo Presidente, secondo una logica di continuità della missione. Può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. È membro di diritto del Comitato Etico.

Art. 20 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo coordina, e da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), eletti tra i soci fondatori e ordinari.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono eleggibili massimo due volte per un totale di 8 (otto) anni. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea ordinaria con scrutinio segreto. Ogni socio può esprimere un numero massimo di 5 preferenze.

In caso di dimissione di un consigliere, se il numero di consiglieri in carica è inferiore a 3 (tre) si convoca un’Assemblea per rieleggere i consiglieri mancanti.

In casi eccezionali il Comitato Etico, espresso il parere positivo, può presentare all’Assemblea la candidatura ad un terzo mandato al Consigliere uscente che ne abbia già conclusi due.

In caso di particolari urgenze o problemi straordinari, il Presidente può costituire una Giunta Esecutiva composta almeno dal Presidente/Vicepresidente e un Consigliere, che esercita tutti i poteri del Consiglio, il quale tuttavia deve essere convocato al più presto per la ratifica degli atti stessi compiuti, fermi i loro effetti nei confronti dei terzi.

Art. 21 – Convocazioni e riunioni del Consiglio Direttivo

La convocazione del Consiglio Direttivo sarà fatta almeno 6 (sei) giorni prima del giorno dell’adunanza, mediante avviso spedito, anche per e-mail o fax, a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e al Past President e, ove necessario, anche all’Organo di Controllo. In caso di urgenza il preavviso può essere ridotto a 2 (due) giorni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo deve comunque riunirsi almeno quattro volte l’anno.

È ammessa la possibilità che le riunioni di Consiglio si possano tenere in audio o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e che sia consentito discutere e intervenire in tempo reale, trattando gli argomenti ed esprimendo in forma palese il proprio voto. In tali condizioni il Consiglio si ritiene tenuto nel luogo ove si trovano il Presidente ed il segretario da esso nominato, specificando nel verbale la modalità con cui è avvenuta la riunione, i collegamenti e come ognuno ha votato.

Art. 22 – Compiti e funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per il raggiungimento degli scopi associativi.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed, in caso di sua assenza notificata, dal Vicepresidente.

Ogni riunione sarà verbalizzata su apposito libro redatto dal segretario nominato dal Presidente e firmato da Presidente e segretario.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto vale la decisione alla quale accede il Presidente.

I componenti del Consiglio che, senza giustificato motivo, siano assenti dalle riunioni per due volte consecutive, decadono dal loro mandato.

Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario Amministrativo.

Il Consiglio Direttivo può proporre al Presidente di istituire, organizzare, coordinare diversi comitati scientifici, commissioni di studio e gruppi di lavoro in cui articolare l'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può proporre ogni anno all'Assemblea una candidatura per socio onorario.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio sociale.

In assenza contemporanea di Presidente e Vicepresidente, il Consiglio Direttivo non è valido. In caso di contemporanea assenza prolungata e notificata del Presidente e del Vicepresidente, l'attività ordinaria del Consiglio viene coordinata dal consigliere con maggiore anzianità associativa.

Art. 23 – Presidente Onorario

Il Consiglio Direttivo, in accordo con il Comitato Etico, può proporre all'Assemblea la nomina di un Presidente Onorario, particolarmente meritevole rispetto alla missione di Peter Pan. Il Presidente Onorario è custode e garante della trasparenza e della moralità di Peter Pan.

Il Presidente Onorario affianca il Presidente nella rappresentanza istituzionale dell'Associazione ed è membro di diritto del Comitato Etico.

Il Presidente Onorario rimane in carica 5 (cinque) anni, rinnovabile.

Art. 24 – Comitato Etico

Il Comitato Etico è composto da membri di diritto e da un massimo di 4 (quattro) membri eleggibili.

I membri di diritto sono:

- i soci fondatori;
- gli ex Presidenti dell'Associazione;
- il Presidente Onorario in carica.

I 4 (quattro) membri eleggibili sono votati dall'Assemblea. Possono candidarsi come membri del Comitato Etico:

- i genitori dei bambini onco-ematologici che hanno condiviso l'esperienza di volontariato in Peter Pan per almeno 5 (cinque) anni;

– i soci dell’Associazione con almeno 10 (dieci) anni di attività operativa in Peter Pan, di cui almeno un mandato di Consigliere nel Consiglio Direttivo.

I componenti del Comitato Etico non possono essere Consiglieri in carica dell’Associazione.

I membri eletti del Comitato Etico rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili.

L’elezione avviene dall’Assemblea a scrutinio segreto; ogni socio può indicare fino a un massimo di tre preferenze.

Si decade dalla carica di membro del Comitato Etico se non si svolge più attività operativa.

Art. 25 – Compiti e funzionamento del Comitato Etico

Il Comitato Etico ha il compito di:

- salvaguardare la missione dell’Associazione Peter Pan come specificata nell’articolo 3 del presente Statuto;
- elaborare eventuali modifiche o integrazioni del Codice Etico, che è parte integrante dello Statuto, come cornice nella quale l’Associazione sviluppa la sua missione in conformità allo Statuto. Il Comitato Etico recepisce il parere del Consiglio Direttivo sugli articoli del Codice, e successivamente lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea;
- esprimere un parere, su richiesta di uno o più consiglieri, su specifiche iniziative;
- giudicare con parere vincolante, su richiesta di uno o più consiglieri, la legittimità delle decisioni prese dal Consiglio Direttivo, valutandone la congruità con il Codice Etico.

Per gravi motivi di carattere etico connessi all’attività associativa, il Comitato Etico può agire verso tutti i membri dell’Associazione attraverso un richiamo verbale e un richiamo scritto. In caso di persistenza dei gravi motivi, il Comitato Etico può convocare il Consiglio Direttivo per la definizione delle opportune sanzioni e, in ultima istanza, un’Assemblea dei soci.

I membri del Comitato Etico eleggono al loro interno il Presidente. Il Presidente nomina all’interno del Comitato un segretario.

La convocazione delle riunioni avviene con avviso inviato per e-mail o fax o SMS almeno 6 (sei) giorni prima della data di adunanza.

La validità dell’incontro è data dalla presenza di almeno la metà dei membri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Le decisioni del Comitato Etico vengono prese a maggioranza. In caso di parità nella votazione, il voto del Presidente vale doppio.

Il Comitato Etico si riunisce almeno 4 (quattro) volte l’anno, di cui almeno due con il Consiglio Direttivo, al fine di valutare la programmazione e la rendicontazione annuale delle attività, espresse nel bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporsi all’Assemblea dei soci.

I componenti del Comitato Etico che, senza giustificato motivo, siano assenti dalle riunioni per due volte consecutive, decadono dal loro mandato.

Art. 26 – Segretario Amministrativo

Il Segretario Amministrativo sovraintende la gestione del patrimonio dell'Associazione, la tenuta della contabilità e dei libri sociali. Predisponde dal punto di vista contabile il bilancio preventivo e consuntivo. Provvede alla comunicazione delle delibere su istruzioni del Presidente, alla stipula delle polizze assicurative obbligatorie.

Il Segretario Amministrativo viene nominato tra i consiglieri in carica. La sua attività viene prestata in forma volontaristica e gratuita.

Egli partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e risponde dell'operato all'Assemblea dei soci.

Art. 27 – Organo di controllo

Il controllo amministrativo e contabile sull'attività di gestione dell'Associazione è affidato all'Organo di controllo, composto da uno o più membri effettivi e da un supplente, iscritti nel registro dei revisori legali dei conti e dotati di adeguata professionalità e onorabilità, nominati dall'Assemblea dei soci.

L'Organo di controllo dura in carica per quattro anni ed è rieleggibile. I compiti dell'Organo di controllo sono:

- a) controllare la tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze della stessa;
- b) redigere apposita relazione sul bilancio consuntivo;
- c) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- d) esercitare la revisione legale dei conti in caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 117/17, salvo non diversamente disposto dall'Assemblea dei soci;
- e) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni sulle attività, le raccolte fondi, la destinazione del patrimonio e l'assenza di scopo di lucro di cui al D.Lgs. 117/17 e successive modifiche e integrazioni;
- f) attestare che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle disposizioni di legge.

Art. 28 – Esercizi sociali e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo formerà il bilancio d'esercizio accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell'attività associativa.

Il bilancio sarà presentato all'Assemblea ordinaria per la sua approvazione entro il 30 aprile di ogni anno.

Nei casi previsti ed in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/17 e successive modifiche e integrazioni deve essere predisposto il bilancio sociale, da pubblicare sul sito internet dell'Associazione.

TITOLO V – VARIE

Art. 29 – Gratuità delle attività prestate

Le attività di tutti i soci di Peter Pan, nonché le cariche sociali, vengono svolte a titolo gratuito e non remunerate.

Art. 30 – Personale dipendente e collaborazioni esterne

L’Associazione può assumere alcuni lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da essa svolta per i fini statutari che l’Associazione persegue.

Art. 31 – Amici di Peter Pan

Sono Amici di Peter Pan le persone fisiche e giuridiche che contribuiscono alla realizzazione della missione dell’Associazione Peter Pan attraverso contributi professionali, materiali, finanziari o artistici, anche a titolo una tantum.

È tenuto un libro apposito anche in forma elettronica.

Art. 32 – Regolamento di funzionamento

Fatte salve le norme di legge e tutto quanto previsto dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo può approvare uno o più regolamenti, nei quali siano analiticamente precise le modalità operative dell’Associazione.

Art. 33 – Norme di rinvio

Nel silenzio del presente Statuto si rinvia a tutte le norme del codice civile in materia di associazioni riconosciute e alle disposizioni del D.Lgs. 117/17 e successive modifiche e integrazioni.